Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 dicembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 novembre 1962, n. **1622.**

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali delle Armi stesse.

Art. 2.

E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con l'organico indicato nella colonna 4 del quadro VII dell'allegato A alla presente legge.

L'Arma cui gli ufficiali sono destinati costituisce l'Arma di impiego.

Art. 3.

I sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti, mediante distinti concorsi per titoli ed esami:

a) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina e che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 32° anno di età;

b) dai marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso non abbiano superato il 40° anno di età, nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente delle dette Armi che si trovano nelle stesse condizioni e che abbiano almeno tre anni di grado trascorsi interamente quali comandanti di squadra o di plotone fucilieri o reparti corrispondenti della rispettiva Arma, purchè forniti del titolo di scuola secondaria di primo grado.

Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.

Art. 4.

Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio consistono in:

due prove scritte: una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

una prova orale su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le Armi.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, sono indicati nei bandi di concorso.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento dei sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e composte di:

un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 6.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 4 sono ammessi i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti riportati nelle prove di esame.

Art. 7.

Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

L'immissione ha luogo alla data del 31 dicembre di ciascun anno nei limiti delle vacanze numeriche disponibili nel grado di capitano alla stessa data e dopo aver effettuato le promozioni dei tenenti del ruolo speciale unico in possesso dei prescritti requisiti. Ove il numero dei capitani dei ruoli normali trovantisi nelle predette condizioni sia superiore a quello delle vacanze disponibili nel grado di capitano del ruolo speciale unico, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

I capitani trasferiti nel ruolo speciale unico, qualora vengano compresi nell'aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento ad anzianità entro due anni dal trasferimento, non sono sottoposti ad ulteriore valutazione; essi sono iscritti in quadro e promossi secondo l'ordine di anzianità, ma nel grado

di maggiore non possono comunque assumere anzianità anteriore alla data del trasferimento nel ruolo speciale.

Art. 8.

L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono i seguenti:

1) ruolo dell'Arma dei carabinieri;
2) ruolo normale dell'Arma di fanteria;
3) ruolo normale dell'Arma di cavalleria;
4) ruolo normale dell'Arma di artiglieria;
5) ruolo normale dell'Arma del genio;
6) ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
7) ruolo del servizio tecnico di artiglieria;
8) ruolo del servizio tecnico della motorizzazione;
9) ruolo del servizio tecnico chimico fisico;
10) ruolo del servizio tecnico del genio;
11) ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni;
12) ruolo del servizio tecnico geografico;
13) ruolo del servizio automobilistico;
14) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici);
15) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti);
16) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari);
17) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);
18) ruolo del servizio di amministrazione;
19) ruolo del servizio veterinario.

Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie di complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali, il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i ruoli dei servizi tecnici.

Art. 9.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

Nell'articolo 16, la lettera *c*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c*) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio ».

Nell'articolo 59, dopo la terza alinea, è inserita la seguente:

« nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello ».

L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

Art. 61. — « L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei capitani dei servizi tecnici hanno luogo ad anzianità.

I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto rispettivamente almeno cinque anni e dieci anni di permanenza nel grado ».

Il primo comma dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta ».

Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità; i tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado ».

Il primo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto anno di permanenza nel grado ».

L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

Art. 69. — « I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la predetta data.

Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nella aliquota di ruolo di cui all'articolo 39 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per la metà o in misura ridotta del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo ».

Il terzo comma dell'articolo 152 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto se tenenti colonnelli, 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiore; se maggiori, 5 anni di permanenza in tale grado ».

Art. 10.

I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso del prescritto periodo di comando e non abbiano superato il 38° anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio dei corsi possono essere ammessi, a domanda, ai corsi di Stato Maggiore, con le modalità previste per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi.

Il capitano del ruolo speciale unico che superi il corso di Stato Maggiore è trasferito nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego, e consegue in tale ruolo il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 11.

L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio cui venga conferita, ai sensi dell'art. 130 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, la promozione per merito di guerra è trasferito nel ruolo normale della Arma corrispondente a quella di impiego.

L'ufficiale del ruolo speciale unico promosso per merito di guerra può rinunciare al trasferimento nel ruolo normale.

Art. 12.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono i seguenti:

Colonnello	anni	60
Tenente colonnello	»	59
Maggiore	»	58
Capitano	»	54
Subalterni	»	52

Art. 13.

Le tabelle numeri 1, 4 e 8 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dagli allegati *A*, *B* e *C* alla presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1963.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate:

a) secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, per gli ufficiali del ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per gli ufficiali generali dei servizi e per i colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

b) sotto la data del 1° gennaio 1963 per gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e per gli ufficiali inferiori e superiori dei servizi eccettuati i capitani e i maggiori dei servizi tecnici;

c) dopo l'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 15 e 16 e con riferimento alla data del 1° gennaio 1963, per i tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 15.

Per la prima formazione del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono essere effettuati trasferimenti nel ruolo anzidetto di ufficiali dei ruoli normali delle Armi stesse aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

I trasferimenti sono effettuati nei limiti dei posti previsti per ciascun grado nel ruolo speciale unico e comunque in numero non superiore alle eccedenze risultanti negli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli presi cumulativamente, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato *A* alla presente legge, rispetto ai corrispondenti organici delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vigenti anteriormente al 1° gennaio 1963.

Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasferimenti sono disposti entro il termine massimo di 180 giorni dalla stessa data, con decorrenza 1° gennaio 1963 e con precedenza per coloro che siano stati sottoposti ad un maggior numero di valutazioni e, a parità di valutazioni, che siano più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Non possono essere trasferiti nel ruolo speciale unico gli ufficiali che nel grado rivestito siano stati giudicati non idonei all'avanzamento.

Art. 16.

La domanda di trasferimento nel ruolo speciale unico può essere altresì presentata, nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15:

a) dai tenenti colonnelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;

b) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle Armi predette che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137;

c) dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per età che alla data del 1° gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 12 per il grado da essi rivestito;

d) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle Armi ed abbiano prestato almeno 15 anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940.

Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili dopo ultimati i trasferimenti previsti dall'articolo 15.

I tenenti colonnelli di cui alla lettera *a*) trasferiti nel ruolo speciale unico cessano dalla posizione soprannumeraria.

I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i subalterni di cui alla lettera *b*) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianità posseduti alla data del 1° gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianità corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente. L'immissione ha luogo con precedenza per gli ufficiali trattenuti in servizio e, successivamente, per gli ufficiali che siano stati collocati in ausiliaria per età da minor tempo. A parità di dette condizioni, l'ordine di precedenza è stabilito in ciascuna categoria secondo le norme dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *d*) sono immessi nel ruolo speciale unico, previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso, secondo il grado rivestito, sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria e, qualora non abbiano minore anzianità di grado, assumono l'anzianità dell'ultimo capitano o tenente proveniente dal servizio permanente o dall'ausiliaria.

Art. 17.

Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'articolo 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato *A* alla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Fino al riassorbimento delle suddette eccedenze sono lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico.

Art. 18.

Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1963 sono determinate dopo i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 16 con riferimento alla data del 1° gennaio 1963.

Fino a quando non saranno effettuate promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la Commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 9 della presente legge, si intende legittimamente costituita senza la partecipazione dei due colonnelli dello stesso ruolo speciale unico.

Art. 19.

Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare:

a) i capitani di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, trattenuti in servizio, che non abbiano superato il 40° anno di età;

b) i marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano superato il 45° anno di età.

Il compimento del limite di età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i concorsi.

Art. 20.

Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri e nei servizi, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo unico della legge 22 giugno 1956, n. 701.

Art. 21.

Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, le vacanze che si formeranno nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, saranno portate in diminuzione dei soprannumeri suddetti.

Art. 22.

Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino dal servizio permanente e che, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, debbono essere trasferiti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, sono iscritti nei ruoli corrispondenti a quelli normali dell'Arma di impiego.

Art. 23.

All'onere di lire 220.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ALLEGATO A

TABELLA N. 1

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
I. — RUOLO UNICO DEI GENERALI PROVENIENTI DAI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO					
Generale di Corpo d'armata	—	——	21	—	—
Generale di divisione	scelta	1 anno di comando di divisione o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno	34	5	1/3 dei generali di divisione non ancora valutati.
Generale di brigata	scelta	——	86	12	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati.
II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI					
Generale di divisione	—	——	5	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di brigata o nella carica di Capo di Stato Maggiore del Comando generale	13	1 o 2 (*b*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (*b*).
Colonnello . . .	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente	38	3 o 4 (*c*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*c*).
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	216	7 o 8 (*d*)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*d*).
Maggiore . .	anzianità	——	144	—	—
Capitano . . .	scelta	2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore di istituto	514	36 (*e*)	1/21 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (*e*).
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	566	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)			
III. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI FANTERIA					
Colonnello . . .	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	225	14	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di battaglione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	788	45	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*g*).
Maggiore . . .	anzianità	——	450	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia fucilieri o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*)	1.265	112 o 113 (*g*)	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (*g*).
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone fucilieri o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	1.124	—	—
Sottotenente . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)		—	—

Segue ALLEGATO *A* — *Segue* TABELLA N. 1

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
		IV. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI CAVALLERIA			
Colonnello . . .	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	21	1 o 2 (*i*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	73	4 o 5 (*j*)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	——	42	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di squadrone o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*)	117	10 o 11 (*k*)	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	105	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)		—	—
		V. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA			
Colonnello . .	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	130	8	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	455	26 (*l*)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*l*).
Maggiore	anzianità	——	260	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di batteria o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*)	731	65	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	3 anni di comando di sezione, escluse le sezioni non inquadrate in batterie, o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	650	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)		—	—
		VI — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEL GENIO			
Colonnello . . .	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	60	3 o 4 (*i*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di battaglione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	210	12	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	——	120	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, oppure un anno di comando di compagnia o comando equipollente e 1 anno di servizio lavori; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*)	338	30	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	300	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)		—	—

Segue ALLEGATO *A* — *Segue* TABELLA N. 1

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6

VII. — RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO

GRADO	Forme di avanzamento	Periodi minimi	Organico	Promozioni	Numero ufficiali
Colonnello	—	——	52	—	—
Tenente colonnello	scelta	——	870 (*m*)	13	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*m*).
Maggiore	anzianità	——	560 (*m*)	—	—
Capitano	anzianità	2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti	1.113	—	—
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	1.120	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	——		—	—

VIII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DI ARTIGLIERIA

GRADO	Forme di avanzamento	Periodi minimi	Organico	Promozioni	Numero ufficiali
Tenente generale .	—	——	1	—	—
Maggiore generale	scelta	1 anno di capo reparto	3	1 ogni 4 anni (*n*)	Tutti.
Colonnello . . .	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente	14	3 in 4 anni (*n*)(*o*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore		2 o 3 (*p*)	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo (*p*).
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.	95	—	—
Capitano	anzianità	——		—	—

IX. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE

GRADO	Forme di avanzamento	Periodi minimi	Organico	Promozioni	Numero ufficiali
Tenente generale .	—	——	1	—	—
Maggiore generale	scelta	1 anno di capo reparto	2	1 ogni 4 anni (*n*)	Tutti.
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente	12	1 ogni 2 anni (*n*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore		2 o 3 (*q*)	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo (*q*).
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.	75	—	—
Capitano	anzianità	——		—	—

X. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO CHIMICO FISICO

GRADO	Forme di avanzamento	Periodi minimi	Organico	Promozioni	Numero ufficiali
Tenente generale .	—	——	1	—	—
Maggiore generale	scelta	——	2	1 ogni 4 anni (*n*)	Tutti.

Segue ALLEGATO *A* *Segue* TABELLA N. 1

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2		4	5	6
Segue X. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO CHIMICO FISICO					
Colonnello .	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r).	10	1 ogni 2 anni (n)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o di capo sezione ufficio difesa atomico-biologico-chimico, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore (r).		1 o 2 (s)	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo.
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione di stabilimento e di addetto all'ufficio difesa atomico-biologico-chimico o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto (r).	66	—	—
Capitano	anzianità	——		—	—
XI. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DEL GENIO					
Maggiore generale	—	——	1	—	—
Colonnello .	scelta	2 anni di direttore del centro tecnico del Genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r).	3	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore (r).		3 in 4 anni (n) (o)	2 per il primo e per il secondo anno, 1 per il terzo e per il quarto anno.
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto (r).	27	—	—
Capitano . . .	anzianità	——		—	—
XII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLE TRASMISSIONI					
Maggiore generale	—	——	1	—	—
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r).	3	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore (r).		3 in 4 anni (n) (o)	2 per il primo e per il secondo anno, 1 per il terzo e per il quarto anno.
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto (r).	27	—	—
Capitano	anzianità	——		—	—
XIII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO GEOGRAFICO					
Maggiore generale	—	——	1	—	—
Colonnello . . .	scelta	2 anni di capo ufficio studi dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente (r).	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.

Segue ALLEGATO *A* — *Segue* TABELLA N. 1

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
		Segue: XIII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO GEOGRAFICO			
Tenente colonnello	scelta	2 anni di capo divisione nell'Istituto geografico militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore (*r*).		1 ogni 2 anni (*n*)	1 ogni anno.
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione nell'Istituto geografico militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano: superare il corso superiore di fotogrammetria (*r*).	18	—	—
Capitano	anzianità	—		—	—
		XIV. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO			
Tenente generale .	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (*n*)	Tutti.
Colonnello . . .	scelta	2 anni di direttore della motorizzazione o incarico equipollente.	18	1 ogni 2 anni (*n*)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di autogruppo o di direzione di officina riparazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, o incarico equipollente.	144	4 o 5 (*t*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	90	—	—
Capitano	scelta	1 anno di comando di autoreparto e 2 anni di addetto alle lavorazioni o incarico equipollente; superare il corso superiore automobilistico.	226	18 (*t*)	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (*t*).
Tenente	anzianità	2 anni di comando di autosezione e 2 anni di addetto alle lavorazioni, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	207	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*).		—	—
		XV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)			
Tenente generale .	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	7	1 ogni 4 anni (*n*)	2 per il primo, secondo e terzo anno, 1 per il quarto anno.
Colonnello . . .	scelta	2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente.	42	1 o 2 (*u*)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di capo reparto di cura in ospedale militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	226	10 o 11 (*u*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	142	—	—
Capitano	scelta	2 anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso di sanità.	353	28 o 29 (*v*)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (*v*).
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di sanità.	176	—	—

Segue ALLEGATO *A* *Segue* TABELLA N. 1

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
		XVI. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI)			
Maggiore generale	—	——	1	—	—
Colonnello . . .	scelta	——	2	1 ogni 4 anni (*n*)	Tutti.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di direttore di farmacia principale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	17	1 ogni 2 anni (*n*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	——	10	—	—
Capitano	scelta	Superare il corso chimico-farmaceutico.	26	2	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (*w*).
Tenente	anzianità	——	14	—	—
		XVII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)			
Tenente generale .	—	——	1	—	—
Maggiore generale	scelta	——	2	1 ogni 4 anni (*n*)	Tutti.
Colonnello . . .	scelta	2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente.	16	1 ogni 2 anni (*n*)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	80	3	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	——	50	—	—
Capitano	scelta	4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di commissariato.	123	10 (*w*)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (*w*).
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di commissariato.	60	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	——		—	—
		XVIII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA)			
Maggiore generale	—	——	1	—	—
Colonnello . . .	scelta	——	3	1 ogni 4 anni (*n*)	Tutti.
Tenente colonnello	scelta	——	40 (*x*)	1 ogni 2 anni (*n*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	——	25 (*x*)	—	—
Capitano	scelta	Superare il corso superiore di sussistenza.	69	5 (*x*)	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (*x*).
Tenente	anzianità	——	60	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	——		—	—

Segue ALLEGATO A — *Segue* TABELLA N. 1

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
		XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE			
Tenente generale .	—	——	1	—	—
Maggiore generale	scelta	——	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello . . .	scelta	——	16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di relatore o vice relatore e 2 anni di capo sezione in una direzione di amministrazione, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	160	4 (y)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (y).
Maggiore	anzianità	——	100	—	—
Capitano	scelta	4 anni di direttore dei conti o capo ufficio amministrazione o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di amministrazione.	266	20 (y)	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (y).
Tenente	anzianità	——	238	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	——		—	—
		XX. — RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO			
Maggiore generale	—	——	1	—	—
Colonnello . . .	scelta	——	4	1 ogni 4 anni (n)	1 ogni anno.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	23	1	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (z).
Maggiore	anzianità	——	15	—	—
Capitano	scelta	2 anni di direttore del servizio veterinario presso unità mobili, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria.	37	3 (z)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (z).
Tenente	anzianità	——	18	—	—

Note:

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(*b*) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno 1964: 2 promozioni nel primo anno, 1 promozione nel secondo, terzo e quarto anno. Per l'anno 1963 le promozioni sono 2, di cui 1 ad aumento organico. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 il numero dei generali di brigata non ancora valutati ammessi a valutazione è di 4.

(*c*) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno 1964: 4 promozioni nel primo anno, 3 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno. Per l'anno 1963 le promozioni sono 6, di cui 3 ad aumento organico e il numero dei colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 9.

(*d*) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1964: 8 promozioni nel primo, terzo e quinto anno, 7 promozioni nel secondo e quarto anno. Per l'anno 1963 le promozioni sono 13, di cui 8 ad aumento organico e il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 41.

(*e*) Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono rispettivamente 79 e 60.

(*f*) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

Segue ALLEGATO *A* *Segue* TABELLA N. 1

(*g*) In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 le promozioni da capitano a maggiore sono 155 e il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 194. Negli stessi anni il numero dei tenenti colonnelli ammessi a valutazione è determinato da 1/8 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale.

A decorrere dal 1974, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno.

(*h*) Non frequentano il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore i capitani che hanno superato il corso di Stato Maggiore.

(*i*) Ciclo di 10 anni con inizio dall'anno 1963: per la cavalleria 1 promozione nel secondo, nel quarto, nel quinto, nel settimo, nell'ottavo, nel nono e nel decimo anno e 2 promozioni nel primo, nel terzo e nel sesto anno; per il genio 3 promozioni nel sesto, nel nono e nel decimo anno e 4 promozioni nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto, nel settimo e nell'ottavo anno.

(*j*) Ciclo di 5 anni con inizio dal 1963: 4 promozioni nel primo, secondo, terzo e quarto anno e 5 promozioni nel quinto anno.

(*k*) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1963: 11 promozioni nel primo e nel terzo anno e 10 promozioni nel secondo, nel quarto e nel quinto anno.

(*l*) Per ciascuno degli anni 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 28, di cui 2 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 70.

(*m*) I tenenti colonnelli per essere valutati per l'avanzamento devono avere l'anzianità complessiva di undici anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello. Fino alla totale copertura dell'organico dei tenenti colonnelli sono consentite eccedenze di pari entità nell'organico dei maggiori.

(*n*) Salvo il disposto dell'art. 31.

(*o*) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno 1963: 1 promozione nel primo, nel secondo e nel quarto anno, nessuna promozione nel terzo anno.

La promozione ad aumento organico al grado di maggior generale del Servizio tecnico di artiglieria ha luogo in aggiunta a quelle da effettuare secondo le norme vigenti.

(*p*) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1965: 3 promozioni nel primo, secondo, terzo e quarto anno, e 2 promozioni nel quinto anno. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 5, di cui 2 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 8.

(*q*) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1965: 3 promozioni nel primo e nel secondo anno, 2 promozioni nel terzo, quarto e quinto anno.

Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 3, di cui 1 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 5.

(*r*) Nei riguardi degli ufficiali trasferiti nel Servizio tecnico ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, non sono richiesti, per un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento, i periodi di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti.

(*s*) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1963: 2 promozioni nel primo, nel terzo, nel quarto e nel quinto anno ed una promozione nel secondo anno.

(*t*) Per i tenenti colonnelli, ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 4 promozioni nel primo anno e 5 promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 29 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 33, compresi quelli già valutati. Per gli stessi anni il periodo di addetto alle lavorazioni è ridotto ad un anno.

(*u*) Per i colonnelli, ciclo di 4 anni con inizio dal 1963: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, una promozione nel quarto anno; le tre promozioni ad aumento organico al grado di maggior generale hanno luogo in aggiunta a quelle da effettuare secondo le norme vigenti. Per l'anno 1963 il numero dei colonnelli ammessi a valutazione è di 15, compresi quelli già valutati. Per i tenenti colonnelli, ciclo di 2 anni con inizio dal 1963: 11 promozioni nel primo anno, 10 promozioni nel secondo anno.

(*v*) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 28 promozioni nel primo anno, 29 nel secondo anno. Per gli anni 1963, 1964 e 1965 il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 32, compresi quelli già valutati.

(*w*) Per il ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) il numero dei capitani ammessi a prima valutazione nell'anno 1963 è di 4.

Per il ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) in ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 18 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 21, compresi quelli già valutati.

(*x*) L'organico dei tenenti colonnelli sarà raggiunto gradualmente mediante promozione dei maggiori con almeno cinque anni di anzianità di grado. Fino alla totale copertura dell'organico dei tenenti colonnelli sono consentite eccedenze di pari entità nell'organico dei maggiori. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono rispettivamente 15 e 14 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 18 compresi quelli già valutati.

(*y*) Per l'anno 1963 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 6, di cui 2 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 30. Per l'anno 1964 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 5, di cui 1 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 25. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 35 ed il numero dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è di 45.

(*z*) Per l'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 5 ed il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è, rispettivamente, di 5 e di 8.

ALLEGATO *B* TABELLA N. 4

Vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)		
	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
I. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI			
Corso superiore d'istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (2).	1/10 dell'organico del grado	—	—
Corso superiore di Stato Maggiore. Avere superato il corso (2).	1/10 dell'organico del grado	2/13 dell'organico del grado	—
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	—	—	1/9 dell'organico del grado
II. — RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO			
Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (3).	1/9 dell'organico del grado	—	—
Corso di Stato Maggiore. Avere superato il corso (3).	1/9 dell'organico del grado	2/9 dell'organico del grado	—
Corso superiore di Stato Maggiore. Avere superato il corso.	2/9 dell'organico del grado	2/5 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	—	—	1/9 dell'organico del grado
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota osservatore dall'elicottero con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre:			
a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);	1/36 dell'organico del grado	—	—
b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera *a*) dopo aver conseguito il titolo di cui alla medesima lettera *a*) (4);	1/36 dell'organico del grado	—	—
c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera *a*) (4).	—	1/9 dell'organico del grado	—
III. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO			
Corso superiore automobilistico. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/5 dell'organico del grado	—	—
IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)			
« Specializzazione » in una branca della medicina, chirurgia e biologia, conseguita presso una Università italiana.	1/12 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado	1/12 dell'organico del grado
« Libera docenza » in qualunque ramo, eccetto storia della medicina (5).	1/10 dell'organico del grado	1/6 dell'organico del grado	1/12 dell'organico del grado

Segue ALLEGATO *B* — *Segue* TABELLA N. 4

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)		
	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
Segue: IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)			
Corso superiore di sanità. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/10 dell'organico del grado	—	—
V. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI-FARMACISTI)			
« Libera docenza » in qualunque ramo eccetto storia della chimica o della farmacia.	1/10 dell'organico del grado	1/5 dell'organico del grado	1/8 dell'organico del grado
Corso superiore chimico-farmaceutico. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/10 dell'organico del grado	—	—
VI. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)			
Corso superiore di commissariato. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/6 dell'organico del grado	—	—
VII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA)			
Corso superiore di sussistenza. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/10 dell'organico del grado	—	—
VIII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE			
Corso superiore di amministrazione. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/5 dell'organico del grado	—	—
IX. — RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO			
Corso superiore di veterinaria. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/5 dell'organico del grado	—	—

Note:

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(2) I vantaggi del corso superiore d'istituto e del corso superiore di Stato Maggiore sono cumulabili.

(3) I vantaggi del corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e del corso di Stato Maggiore non sono cumulabili.

(4) I periodi di volo di cui alle lettere *a*) e *b*) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera *c*) debbono essere compiuti in anni solari diversi.

(5) L'ufficiale che già abbia conseguito il vantaggio di carriera per una « specializzazione » qualora acquisti titolo a vantaggio di carriera per la « libera docenza » ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi, calcolata nel grado in cui ha acquisito la « libera docenza ».

ALLEGATO C

TABELLA N. 8

Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

RUOLO	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)						
	Generale di divisione	Generale di brigata o Maggior generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni
1	2	3	4	5	6	7	8
Carabinieri	—	1/4	1/5	1/9	1/6	1/10	1/11
Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	1/4	1/4	1/6	1/8	1/5	1/10	1/10
Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	—	—	—	1/8	1/5	1/10	1/10
Servizio tecnico d'artiglieria	—	1/3	1/5				—
Servizio tecnico della motorizzazione	—	1/2	1/5				—
Servizio tecnico chimico-fisico	—	1/2	1/5	in ciascun grado 1/19 dell'organico globale dei tre gradi			—
Servizio tecnico del genio	—	—	1/2				—
Servizio tecnico delle trasmissioni	—	—	1/2				—
Servizio tecnico geografico	—	—	1/2				—
Servizio automobilistico	—	1/2	1/6	1/11	1/6	1/11	1/12
Servizio sanitario (ufficiali medici)	—	1/4	1/6	1/9	1/6	1/11	1/7
Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) .	—	—	—	1/8	1/5	1/10	1/7
Servizio di commissariato (ufficiali commissari)	—	1/2	1/5	1/8	1/5	1/12	1/8
Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	—	—	—	1/8	1/5	1/13	1/13
Servizio di amministrazione	—	—	—	1/8	1/5	1/14	1/9
Servizio veterinario	—	—	—	1/8	1/5	1/12	1/8

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1962, n. 1623.

Modificazioni temporanee al regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

I dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate, si applicano, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, temporaneamente, dal 1° gennaio 1962 sino all'applicazione del regime di prelievi per i formaggi ma non oltre il 1° gennaio 1963, nella misura indicata a fianco di ciascuna voce:

Voce n. 04.04-B-I-*a*-1. Formaggi a pasta molle: Vacherin Mont d'Or, Vacherin friburghese, Tête de moine: 10%;

Voce n. 04.04-B-I-*b*-1. Formaggi a pasta semidura o dura: Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Saanen, formaggi di montagna, Tilsit e tipo Tilsit, formaggio al melitolo di Glaris: 10%;

Voce n. 04.04-B-I-*c*-1. Formaggi fusi in scatole di peso netto non superiore a 250 grammi: Emmenthal e Gruyère, fusi; formaggi fusi con aggiunta di prosciutto o di erbe; formaggio alla crema: 11%.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1962, n. 1624.

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, è inserito il seguente:

« Al Vice commissario del Governo spetta una indennità di rappresentanza, la cui misura sarà determinata con la stessa procedura indicata nel precedente comma ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1962.

Adeguamento dei contributi iniziali e dei canoni relativi ai contratti tipo regolanti i rapporti fra le società armatrici delle navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954 che determina i contratti tipo *A*, *A1*, *B* e *C* regolanti i rapporti fra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo e stabilisce norme per la revisione delle tariffe;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1956 registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956 che approva le tabelle dei contributi iniziali e dei canoni dei citati contratti tipo *A*, *A1*, *B* e *C* ed in particolare il disposto del relativo art. 4;

Viste le lettere n. DA/DNFM/5237 del 15 novembre 1961, della Società italiana radiomarittima e numero 1335/S.G./B del 14 novembre 1961 della Compagnia generale Telemar, con le quali le dette Società concessionarie hanno chiesto al Ministero delle poste e telecomunicazioni la revisione delle tabelle dei contributi iniziali e dei canoni di cui ai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1962, contenente modificazioni nella composizione della Commissione chiamata, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, a dare il parere sulla determinazione dei contributi e dei canoni relativi ai citati contratti *A*, *A1*, *B* e *C*;

Considerato che per gli adempimenti relativi a tale modifica i computi riguardanti la richiesta variazione non hanno potuto essere effettuati entro il 20 dicembre 1961;

In conformità del parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1962;

Rilevato che questo parere è stato emesso sulla base delle accertate variazioni degli indici base di costo,

componenti la formula riportata in calce alle tabelle allegate al decreto ministeriale 16 aprile 1956, intervenute tra il 1956 e la data della richiesta revisione;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi iniziali ed i canoni dei contratti tipo *A*, *A1*, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1961 sono aumentati del 12% a partire dal 1° gennaio 1962.

Roma, addì 18 settembre 1962

Il Ministro: CORBELLINI

(6746)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.

Tabella « A Import ». Elenco di merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i debiti e i crediti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1958, n. 144, concernente le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1596, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1958, n. 313, recante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la nuova tabella « B Import », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1960, n. 199, concernente le denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1961, n. 142, concernente la tabella « A Import », e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1961, n. 322, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Ritenuta la necessità di unificare le tabelle « A » e « B Import »;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'importazione definitiva di tutte le merci non comprese nell'annessa tabella « A Import » originarie e provenienti dai Paesi indicati nella tabella stessa.

Qualora il Paese di origine sia diverso dal Paese di provenienza delle merci, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Le importazioni di cui al precedente articolo debbono essere regolate, agli effetti valutari, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia e sono subordinate all'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1960, n. 199, relativo alle denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione, e successive modificazioni.

Le importazioni sono inoltre soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche Amministrazioni o di determinati enti in ordine alle specifiche finalità delle relative disposizioni.

Restano ferme le norme in base alle quali le importazioni di talune merci sono riservate a pubbliche Amministrazioni o a determinati enti.

Art. 3.

Quando le importazioni di cui all'art. 1 riguardano merci per le quali è prevista l'agevolezza della temporanea importazione, è conferita alle dogane la facoltà di consentire direttamente anche l'importazione temporanea delle merci stesse, purchè essa sia effettuata per gli scopi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni valutarie e di riesportazione stabilite in materia.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente, sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la trasformazione in importazioni definitive delle predette importazioni temporanee.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1961, n. 142, e successive modificazioni ed il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1960, n. 18, e successive modificazioni, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

TABELLA « A IMPORT »

Elenco delle merci la cui importazione dai seguenti Paesi è sottoposta ad autorizzazione particolare:

Aden (Gran Bretagna)
Afganistan
Algeria
Alto Volta
Andorra
Angola (Portogallo)
Antille Olandesi (Paesi Bassi)
Arabia Saudita
Argentina
Australia (Commonwealth of Australia e territori amministrati)
Austria
Bahama (Isole - Gran Bretagna)
Bahrein (Gran Bretagna)
Basutoland (Gran Bretagna)
Bechuanaland (Gran Bretagna)
Belgio
Bermuda (Isole - Gran Bretagna)
Bhutan
Birmania
Bissagos (Portogallo)
Bolivia
Borneo Settentrionale (Gran Bretagna)
Brasile
Brunei (Gran Bretagna)
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde (Isole - Portogallo)
Centrafricana (Repubblica)
Ceylon
Ceuta (Spagna)
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Comore (Isole - Francia)
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa dei Pirati (Gran Bretagna)
Costa Francese dei Somali (Francia)
Costarica
Cuba
Danimarca
Dahomey
Dominicana (Repubblica)
Egitto
Etiopia-Eritrea
Equatore
Falkland o Malvine (Isole e dipendenze - Gran Bretagna)
Far Oer
Filippine
Finlandia
Figi (Isole - Gran Bretagna)
Formosa (Taiwan)
Francia (e territori d'oltremare)
Gabon
Gambia (Gran Bretagna)
Germania (Repubblica Federale)
Ghana
Giamaica
Gibilterra (Gran Bretagna)
Gilbert ed Ellice (Gran Bretagna)
Giordania
Grecia
Groenlandia (Danimarca)
Guadalupa e dipendenze (Francia)
Guaiana britannica (Gran Bretagna)
Guaiana francese (Francia)
Guaiana olandese o Surinam (Paesi Bassi)
Guatemala
Guinea (Repubblica)
Guinea portoghese (Portogallo)
Guinea spagnola (Spagna)
Haiti
Honduras britannico (Gran Bretagna)
Honduras (Repubblica)
Hong Kong (Gran Bretagna)
Kenia (Gran Bretagna)
Kuwait
Ifni (Spagna)
India
Indie occidentali (Gran Bretagna)
Indonesia
Irak
Irlanda
Islanda
Laos
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lussemburgo
Macao (Portogallo)
Madagascar
Maldive
Malesia
Mali
Malta e Gozo (Gran Bretagna)
Man e Isole del Canale (Normanne - Gran Bretagna)
Marocco
Mauritania
Martinica (Francia)
Maurizio e dipendenze (Gran Bretagna)
Melilla (Spagna)
Messico
Monaco (Principato)
Mozambico (Portogallo)
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niger
Norvegia
Nuova Guinea o Irian (Paesi Bassi)
Nuova Caledonia (Francia)
Nuova Zelanda e dipendenze
Nuove Ebridi (Condominio anglo-francese)
Oman
Paesi Bassi
Panama
Paraguay
Pakistan
Perù
Pitcairn (Isola e dipendenze - Gran Bretagna)
Polinesia Francese (Francia)
Portogallo (comprese Isole Azzorre e Madeira)
Qatar (Gran Bretagna)
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Rhodesia del Nord, del Sud e Nyasaland
Riunione (Isole - Francia)
Ruanda e Urundi
Sahara Spagnolo (Spagna)
Saint Pierre et Miquelon (Francia)
Salomone (Isole - Gran Bretagna)
Salvador (El)
Sant'Elena e dipendenze (Gran Bretagna)
San Tomè e Principe (Portogallo)
Sarawak (Gran Bretagna)
Senegal
Seychelles (Gran Bretagna)
Sierra Leone
Singapore
Siria
Socotra (Gran Bretagna)
Somalia
Spagna
Stati Uniti d'America (USA e dipendenze)
Sudan
Sud Africa (Repubblica)
Svezia
Svizzera
Swaziland (Gran Bretagna)
Tanganica
Thailandia
Timor (Portogallo)
Togo
Tonga (Gran Bretagna)
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vergini britanniche (Isole - Gran Bretagna)
Viet-Nam
Zanzibar e Pemba (Gran Bretagna)
Yemen

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—
	Cap. 1. *Animali vivi*
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:
A II *b*	bestiame bovino vivo da macello.
	Cap. 2. *Carni e frattaglie commestibili*
02.01 A II	Carni bovine commestibili, fresche, refrigerate o congelate.
ex 02.01 A III *a*	Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate, eccetto quelle presentate in carcasse intere o in mezzene (1).
ex 02.01 B II	Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate (1).
02.06 B	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate (1).
	Cap. 4. *Latte e derivati del latte uova di volatili; miele naturale*
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati.
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati.
04.03	Burro.
04.04	Formaggi e latticini.
	Cap. 8. *Frutta commestibili scorze di agrumi e di meloni*
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:
ex A	datteri, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno.

(1) Sottoposte ad autorizzazione ministeriale fino all'entrata in vigore del regolamento CEE per l'organizzazione comune dei mercati di detti prodotti.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
08.03	Fichi, freschi o secchi:
ex B	secchi, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno.
08.04	Uve, fresche o secche:
A	fresche;
I b / II b	da vino.
ex B	Secche, eccetto quelle in confezioni di peso lordo di grammi 500 o meno.
	Cap. 10. *Cereali*
10.01	Frumento, compreso quello segalato (1).
	Cap. 11. *Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina*
11.01 A I	Farina di frumento.
11.02 A I *a*	Semole e semolini di frumento.
	Cap. 12. *Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.*
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:
A	barbabietole:
ex II	altre, eccetto quelle destinate alla fabbricazione di surrogati del caffè.
12.08 A	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate.
	Cap. 15. *Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale.*
ex 15.07	Olio di soia.
15.10 C II	Oli acidi di raffinazione.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
A I	morchie o fecce d'olio;
ex A II	paste di saponificazione, eccetto quelle residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione;
B I	terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse.
	Cap. 17. *Zuccheri e prodotti a base di zuccheri*
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido.
17.02 D I	Sciroppo di saccarosio.
ex 17.03	Melassi, anche decolorati, eccetto quelli destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali, nonchè quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè.
ex 17.05 B II	Melassi aromatizzati o coloriti, eccetto quelli destinati alla fabbricazione dei prodotti melassati per l'alimentazione degli animali, nonchè quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè.

(1) L'importazione del frumento, compreso quello segalato, è soggetta alla disciplina stabilita dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 223. La medesima disciplina si applica al frumento perlato e al frumento decorticato, anche spezzato, classificati alla voce doganale 11.02 a III *b* 2 *bb*.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 19. *Preparazioni a base di cereali, di farine o di fecole; prodotti della pasticceria*
ex 19.02 A III *b*	Miscele di farine di qualsiasi tipo e zucchero.
	Cap. 20. *Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante.*
ex 20.05	Paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta.
ex 20.07	Succhi di frutti (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri, eccetto succhi di pompelmo e di ananassi.
	Cap. 21. *Preparazioni alimentari diverse*
21.07 D II ex *a* / ex *b* 2	Burro zuccherato.
	Cap. 22. *Bevande, liquidi alcolici ed aceti*
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle).
	Cap. 25. *Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi*
25.01 A	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola, anche in soluzione acquosa.
B	Cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa.
25.03	Zolfi di ogni specie, escluso lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale.
A II	Zolfi greggi: altri.
B	Altri.
	Cap. 28. *Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.*
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale.
	Cap. 29. *Prodotti chimici organici*
29.16 A IV *a*	Acido citrico.
b	Citrato di calcio greggio.
29.34 A	Piombo tetraetile.
	Cap. 33. *Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toeletta e cosmetici*
33.01 A I	Oli essenziali non deterpenati di agrumi.
	Cap. 38. *Prodotti vari delle industrie chimiche*
38.14 A	Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile.
	Cap. 45. *Sughero e suoi lavori*
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli.
	Cap. 58.
	Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri, passamaneria, tulli; tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami.
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci.
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:
A	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti).
B	Pizzi:
II	a macchina.
	Cap. 61.
	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
	Cap. 62.
	Altri manufatti confezionati di tessuti
ex 61.03 ex 61.04 ex 61.05 ex 61.06 ex 61.07 ex 61.08 ex 61.09 ex 61.10 ex 61.11 ex 62.01 ex 62.02 ex 62.05	Oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a macchina.
	Cap. 71.
	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:
B	Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri:
I	barre e profilati di sezione piena;
II	lastre, fogli, nastri, lamette e fili:
a	tirati per passamaneria;
ex b	altri, eccetto lamine di oro in leghe speciali per dentisti e nastro sottilissimo d'oro per dorare a vero con impressioni a caldo, accoppiato a rotoli di film;
C	tubi, canne, barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura;
D	fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 millimetri;
E I	polveri anche impalpabili; canutiglie, pagliuzze, lustrini e simili;
E II	pezzi fusi, stampati, o imbutiti, greggi.
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
A I	abbozzi e loro parti:
b	di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille;
A II	altri, comprese le perle fini incastonate o montate;
c	di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
A I	Abbozzi e loro parti:
b	di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
A I	abbozzi e loro parti:
b	di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.
	Cap. 84.
	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:
A I	macchine per la stampa dette « presse a platina », con o senza inchiostrazione;
A II	macchine per la stampa « in bianca », tipografiche, a cilindro;
A III b	rotative litografiche:
ex 1	ad un colore, eccetto duplicatori offset per ufficio;
A III ex c	altre, eccetto macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche;
A III ex d	parti e pezzi staccati, eccetto quelli relativi ai duplicatori offset per ufficio.
84.40 C III b	Macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio.
84.40 C V b 2	Parti e pezzi staccati di macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio;
ex a	cilindri, eccetto quelli incisi.
	Cap. 87.
	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci.
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, autospazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, auto vetture radiologiche e simili.
ex 87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci n. 87.02 e n. 87.03, con motore.
ex 87.05	Corrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci n. 87.02 e n. 87.03, comprese le cabine.
ex 87.07	Carrelli per il trasporto di merci, azionati da motori elettrici, da motori a scoppio o a combustione interna e muniti di un dispositivo per il sollevamento della loro piattaforma di carico.
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente;
ex A	motocicli, motocarrozzette, motorette (scooters), eccetto motocicli di peso superiore a kg. 170 netti;
C	carrozzette:
1	per motocicli.
87.12 A	Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, di motocarrozzette e di motorette (scooters).

Elenco delle merci a dogana la cui importazione è però sottoposta ad autorizzazione particolare quando ricorrano le circostanze o condizioni appresso indicate.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti, usati, oppure nuovi, ma in cattive condizioni di manutenzione.
84.08 C III a 85.01 A da 92.01 a 92.11 92.12 B 92.13 A B II C	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e congegni relativi, loro parti ed accessori, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi, ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
84.62 A	Cuscinetti a sfere usati, oppure nuovi, ma presentati in imballaggi non originali o, comunque, in condizioni imperfette, o che presentino segni evidenti di scondizionamento, umidità, ecc.
87.01 B	Trattori usati, oppure nuovi, ma in cattive condizioni di manutenzione.
87.06 B	Parti, pezzi staccati ed accessori di autoveicoli, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
97.04 B I B III	Giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, bigliardi da tavolo, giuochi da sala o per case da giuoco, roulettes e simili, usati (anche se ricostruiti o rimessi a nuovo con evidenti adattamenti, riconfezionamenti, ecc.), oppure nuovi ma in cattivo stato di conservazione per cause varie (come, ad esempio, ossidazione, danneggiamenti per urto o per rotture che ne inficiano l'efficienza).
.....	Macchinari ed apparecchi in genere usati, oppure nuovi, ma in attive condizioni di manutenzione.

(6655)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Estensione in provincia di Trieste e Gorizia dell'aumento dello 0,40 % del contributo dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, n. VI, della legge 17 luglio 1942, numero 998, concernente modificazioni al regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, recante norme sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle Provincie annesse;

Visti i contratti collettivi 31 maggio 1943, pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1943, n. 193, parte II, per la temporanea disciplina dell'assistenza di malattia ai lavoratori nei territori delle Provincie annesse;

Visto l'art. 6, comma terzo e quarto, della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'estensione della assistenza di malattia ai pensionati d'invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, con il quale sono state modificate le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in data 24 gennaio 1962, con la quale sono determinate le nuove aliquote dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie nelle provincie di Trieste e Gorizia;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in data 24 gennaio 1962, con la quale, a far tempo dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie in atto nelle provincie di Trieste e Gorizia, sono aumentate dello 0,40% della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6846)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1962.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 e la successiva legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto 12 giugno 1958, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Considerato che per decorso quadriennio si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'Organo predetto;

Visto che ai sensi delle leggi precitate i rappresentanti degli iscritti e dei pensionati devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è ricostituito come segue:

Politi dott. Lamberto, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Mazzaglia dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Busca prof. dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ferraro dott. Girolamo, Caracciolo di Sarno dottor Emilio e Cuttitta avv. Carmelo, in rappresentanza degli enti interessati;

Cruciani Claudio, Prastaro dott. Giuseppe e Viali dott. Vincenzo, in rappresentanza degli iscritti;

Bigi Ferruccio, in rappresentanza dei pensionati di invalidità e vecchiaia assistiti dall'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(6780)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1962.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Ritenuto che è necessario rinnovare, perchè scaduto, il Collegio dei revisori dei conti, a norma dell'art. 13 della legge citata, per un triennio dalla data del presente decreto;

Viste le designazioni del Consiglio nazionale forense e dei Ministeri interessati;

Di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, è costituito come segue:

Componenti effettivi:

Vanni avv. Giovanni, nominato dal Consiglio nazionale forense;

Romanelli avv. Lorenzo, nominato dal Consiglio nazionale forense;

Perticone dott. Giacomo, nominato dal Ministro per la grazia e giustizia;

Rastello prof. Luigi, nominato dal Ministro per le finanze;

Pegazzani dott. Gabriella in Pirrone, nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Componenti supplenti:

Brusca avv. Augusto, nominato dal Consiglio nazionale forense;

Magrone dott. proc. Giandomenico, nominato dal Consiglio nazionale forense;

Fanelli dott. Onofrio, nominato dal Ministro per la grazia e giustizia;

Rosa dott. Giantommaso, nominato dal Ministro per le finanze;

Murolo dott. Goffredo, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Roma, addì 21 novembre 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

(6845)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 22 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6840)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 22 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6844)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1962.

Proroga del decreto ministeriale 23 agosto 1962, concernente la disciplina delle importazioni del lardo, dello strutto e di altri grassi suini.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 4 ottobre 1962, n. 249, relativo alla disciplina dei prezzi minimi applicata alle importazioni da tutte le provenienze del lardo, dello strutto e di altri grassi suini, fino alle ore 24 del 2 dicembre 1962, in base alla « Decisione » del Consiglio dei Ministro della C.E.E. del 4 aprile 1962;

Ritenuta la necessità di prorogare le suddette disposizioni;

Decreta:

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 4 ottobre 1962, n. 249, sono prorogate fino all'entrata in vigore del regolamento C.E.E. per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti sopra menzionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 3 dicembre 1962.

Roma, addì 28 novembre 1962

p. *Il Ministro per il commercio con l'estero*
STORCHI

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(6894)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1962.

Proroga del decreto ministeriale 25 luglio 1962, concernente modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 1962, n. 191, concernente la sospensione della libera importazione dai Paesi a cui si applica la tabella « A Import » di alcuni prodotti suinicoli, fino al 2 dicembre 1962;

Ritenuta la necessità di prorogare le suddette disposizioni;

Decreta:

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 1962, n. 191, sono prorogate fino alla entrata in vigore del regolamento C.E.E. per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti ivi menzionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 3 dicembre 1962.

Roma, addì 28 novembre 1962

p. *Il Ministro per il commercio con l'estero*
STORCHI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(6895)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1962.
Proroga del decreto ministeriale 25 luglio 1962, concernente modifica alla tabella « B Import ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 1962, n. 191, concernente la sospensione della libera importazione dai Paesi a cui si applica la tabella « B Import » di alcuni prodotti suinicoli, fino al 2 dicembre 1962;

Ritenuta la necessità di prorogare le suddette disposizioni;

Decreta:

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 1962, n. 191, sono prorogate fino alla entrata in vigore del regolamento C.E.E. per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti ivi menzionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 3 dicembre 1962.

Roma, addì 28 novembre 1962

p. *Il Ministro per il commercio con l'estero*
STORCHI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(6896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura inglese » presso la Facoltà di magistero della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura inglese » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6892)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1962, numero 27178/7594, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione alla Chiesa parrocchiale « San Matteo Apostolo », in Montenero di Bisaccia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 2.000 riportata in catasto alla particella n. 1703/*a* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 190/*a*.

(6708)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 161-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 161-MI », della ditta Magnani Angelo, con sede in Milano, via C. M. Maggi n. 2.

(6710)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trenta società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1962 le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa « Nuova Cooperativa Agricola Braccianti », con sede in Rio Saliceto (Reggio Emilia) costituita il 4 maggio 1957 per rogito Manghi, repertorio n. 1139;

2) Società cooperativa « Facchini », con sede in Rieti, costituita il 4 maggio 1950 per rogito Massacci, repertorio n. 1162;

3) Società cooperativa edilizia « Il Camino », con sede in Roma, costituita il 20 settembre 1952 per rogito Albertazzi, repertorio n. 17694;

4) Società cooperativa agricola « Ponte Galeria e Porto Traiano », con sede in località Ponte Galeria-Roma, costituita il 22 febbraio 1956 per rogito Sciamanda;

5) Società cooperativa edilizia tra mutilati, invalidi ed ex combattenti postelegrafonici, con sede in Roma, costituita il 9 gennaio 1952 per rogito Capo, repertorio n. 70479;

6) Società cooperativa agricola Terminalis-Marco Simone, con sede in Ciciliano (Roma), costituita il 28 settembre 1950 per rogito Pomanti, repertorio n. 5162;

7) Società cooperativa edilizia « Munus - 4 Novembre », con sede in Roma, costituita il 4 novembre 1957 per rogito Gazzilli, repertorio n. 17480;

8) Società cooperativa « Edilizia Medaglia d'Oro Umberto Lusena », con sede in Roma, costituita l'11 dicembre 1956 per rogito Polidori, repertorio n. 9513/1122;

9) Società cooperativa edilizia Suez, con sede in Roma, costituita il 6 ottobre 1956 per rogito Pomar, repertorio numero 66469;

10) Società cooperativa edilizia « Villini », con sede in Roma, costituita il 2 dicembre 1954, per rogito Pampersi, repertorio n. 1098;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Imprese Edilizia - Urbane La Piramide », con sede in Roma (Borgata Acilia) costituita il 28 gennaio 1947 per rogito Pastore, repertorio n. 2846;

12) Società cooperativa edilizia Bergamotto, con sede in Roma, costituita il 18 febbraio 1957 per rogito Marasco, repertorio n. 4975;

13) Società cooperativa agricola « La Trevignanese », con sede in Trevignano Romano (Roma), costituita il 23 febbraio 1957 per rogito Marasco, repertorio n. 5308;

14) Società cooperativa edilizia « Galassia Ferrata », con sede in Roma, costituita il 22 dicembre 1956 per rogito Caporale, repertorio n. 113354;

15) Società cooperativa di consumo « Garbatella », con sede in Roma, costituita il 23 agosto 1955 per rogito Polidori, repertorio n. 1883;

16) Società cooperativa agricola Italia, con sede in Gallicano nel Lazio (Roma), costituita il 25 febbraio 1945 per rogito Marini, repertorio n. 10554;

17) Società cooperativa edilizia « San Giusto », con sede in Salerno, costituita il 17 dicembre 1954 per rogito Monica, repertorio n. 19829;

18) Società cooperativa edilizia « Flos », con sede in Salerno, costituita il 31 marzo 1955 per rogito Carrozza, repertorio n. 6912;

19) Società cooperativa di carico e scarico « La Cattolica », con sede in Vallegia di Quiliano (Savona) costituita il 25 ottobre 1955, per rogito Zanobini, repertorio n. 6113;

20) Società cooperativa Meccanica agricola, con sede in Sinalunga (Siena), costituita il 3 febbraio 1956 per rogito Macar Matteoli, repertorio n. 4796;

21) Società cooperativa edilizia Chianciano-Terme, con sede in Chianciano-Terme (Siena), costituita l'8 ottobre 1956 per rogito Grilli, repertorio n. 831;

22) Società cooperativa edilizia « Fides », con sede in Rapolano Terme (Siena), costituita il 22 dicembre 1955 per rogito Campanini, repertorio n. 3751;

23) Società cooperativa edilizia « S. Tommaso », con sede in Siena, costituita il 10 marzo 1955 per rogito Ginanneschi, repertorio n. 4765;

24) Società cooperativa edilizia Fontanella Senese, con sede in Siena, costituita il 16 luglio 1954 per rogito Campanini, repertorio n. 1101;

25) Società cooperativa edilizia Lorenzo Maitani, con sede in Siena, costituita il 23 settembre 1954 per rogito Campanini, repertorio n. 1393;

26) Società cooperativa « CO.CAL.PU. » - Cooperativa calzolai di Pulsano, con sede in Pulsano (Taranto), costituita il 17 febbraio 1956 per rogito Amleto Elia, repertorio n. 19539;

27) Società cooperativa fra mutilati ed invalidi di guerra « Costruzione Case per Mutilati ed Invalidi di guerra », con sede in Teramo, costituita il 30 dicembre 1925 per rogito Strigliani;

28) Società cooperativa edilizia « Sorpa », con sede in Torino costituita il 4 luglio 1955 per rogito Barberis, n. 692;

29) Società cooperativa « Ortofrutticola ed Affini », con sede in Nichelino (Torino) costituita il 27 maggio 1946 per rogito Rossi;

30) Società cooperativa « Speranza - Cooperativa Edilizia Udinese », con sede in Udine, costituita il 25 luglio 1955 per rogito Cipolla, repertorio n. 459/243.

(6817)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli a ventuno posti di consigliere di Legazione fra i primi segretari di Legazione che siano in possesso dei requisiti prescritti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952, n. 4471 modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1955, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 giugno 1962, n. 524;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventuno posti di consigliere di Legazione fra i primi segretari di Legazione che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 2.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) la qualità del servizio;

b) la prolungata permanenza in sedi disagiate;

c) l'acquisita conoscenza di lingue straniere, diverse da quelle richieste come obbligatorie nell'esame di concorso di ammissione alla carriera;

d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del funzionario.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale, debbono essere presentate al capo dell'ufficio da cui gli interessati dipendono entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui gli interessati stessi avranno ricevuto comunicazione ufficiale del concorso. I funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, o distaccati presso Organismi internazionali, inoltreranno, sempre entro il suddetto termine di dieci giorni, la domanda direttamente al Ministero - Direzione generale del personale.

I candidati dovranno indicare nella domanda dove debbono essere fatte loro le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda dovranno essere fornite altresì tutte le indicazioni relative ai titoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2.

Art. 4.

Le promozioni da attribuire in conseguenza del concorso bandito con il presente decreto saranno conferite alle condizioni previste dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà presieduta da un funzionario della carriera diplomatico-consolare in servizio o a riposo, di qualifica non inferiore a Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, e sarà composta da un consigliere di Stato, dal direttore generale del personale o, in sua vece, da un funzionario della stessa Direzione generale di qualifica non inferiore a consigliere di Ambasciata, e da quattro funzionari della carriera diplomatico consolare di qualifica non inferiore a consigliere di Ambasciata.

Segretario della Commissione sarà un funzionario della carriera diplomatico-consolare di qualifica non inferiore a consigliere di Legazione.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice disporrà di 70 punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 e di 10 punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello stesso art. 2.

Per conseguire l'idoneità il funzionario dovrà riportare almeno 50 punti nella valutazione della qualità del servizio. Qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungeranno i punti di cui il candidato potrà eventualmente beneficiare in base ai titoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del citato art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1962

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1962
Registro n. 182 *Esteri, foglio n.* 356. — ALLAMPRESE

(6870)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato nonchè da una prova di idoneità tecnica, a settantadue posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale tecnico delle Direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive disposizioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a settantadue posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale tecnico delle Direzioni provinciali del tesoro.

Il concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato nonchè da una prova di idoneità tecnica.

La metà dei posti messi a concorso è riservata:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale delle Direzioni provinciali del tesoro;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno cinque anni di servizio e con età non superiore ai 45 anni;

c) ai salariati che al 1° settembre 1962 abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso le Direzioni provinciali del tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale comunque assunto o denominato, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che si trovi in servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza e che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio, per almeno trecentosessanta giorni complessivi, nel triennio precedente, presso gli stessi reparti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria ed essere in possesso almeno della patente di guida C ad uso privato;

B) aver compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta.

Il suddetto limite massimo di età viene elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, dal periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi, quelli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età massimo, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti

a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, numero 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle quattro voci e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

3) del personale di cui all'art. 1, lettera *d*) del bando.

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma od alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 30° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concesso amnistia, condono indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (civili o militari), specificando la categoria, il ruolo di appartenenza, la data di assunzione e gli uffici ove si è prestato servizio. Dovranno altresì essere indicate le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati:

1) certificato di compimento degli studi elementari o copia autenticata su carta da bollo da L. 200;

2) certificato di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità comprovante il possesso della patente di guida di cui al precedente art. 2, ovvero estratto notarile della patente medesima;

3) i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che il candidato intende far valere, ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande, nonchè dei certificati e dei titoli indicati all'ultimo comma dell'art. 4, che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui allo stesso art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura e la prova di idoneità tecnica i quali intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare lo eventuale diritto all'aumento del limite di età prescritto dall'art. 2 gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che

l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

B) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

C) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

D) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

E) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche, la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

F) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo o di ruolo aggiunto dovranno produrre, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6, soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nello ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate allo art. 1, lettere *b*), *c*) e *d*) del bando di concorso dovranno altresì produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione di dipendenza da cui risultino la data di inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e l'indicazione dei rapporti informativi relativi all'ultimo triennio. Dovranno essere altresì indicati gli uffici ove i candidati hanno prestato servizio.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerose, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per

l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani e combattenti), i militari che attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri nella Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 del 1948 della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 6, in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportata nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 5, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo

provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La prova di idoneità tecnica, a carattere teorico pratico, consisterà nella guida di un automobile e nella conoscenza delle parti del motore e della segnaletica stradale.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sia la prova pratica di scrittura sia la prova di idoneità tecnica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Art. 11.

La prova pratica di scrittura nonchè la prova di idoneità tecnica non si intenderanno superate se il candidato non avrà riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e dei punti riportati nella prova pratica di scrittura e nella prova di idoneità tecnica mentre la graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e saranno fissate le date delle prove.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 159 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarato, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli statali, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, competono i rimborsi e le indennità di tramutamento ai sensi della legge 15 aprile 1961, n. 291, se già dipendenti statali; in caso contrario competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia a tariffa ridotta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 175.

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il (1) . . . . residente in . . . . Via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a settantadue posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale tecnico delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

. . . .
. . . .
. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

Combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle

ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

Decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

Mutilato ed invalido militare o civile di guerra;

Mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

Perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

Sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato civile;

Dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa;

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6865)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

Con decreto n. 3628 del 15 novembre 1962, è stata nominata la Commissione giudicatrice che è stata composta delle seguenti persone:

Presidente:

Degli Albizzi dott. Vittorio, vice prefetto vicario alla prefettura di Vicenza.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale di Vicenza;

Lusiani prof. Giò Batta, primario medico dell'Ospedale civile di Valdagno;

Frasson dott. Ugo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Schio;

Bertuzzo dott. Giò Batta, medico condotto nel comune di Vicenza.

Segretario:

Urso dott. Elio, direttore di sezione alla prefettura di Vicenza.

(6834)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Esito del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2513 del 23 luglio 1962, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 27 luglio 1962, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per coprire il posto di ufficiale sanitario del comune di Avigliano;

Visto il proprio decreto n. 2734 del 3 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 28 agosto 1962, con il quale fu provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità.

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di ufficiale sanitario del comune di Avigliano:

Verrastro Angelo Vito . . . . punti 120,014 su 200

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza e del comune di Avigliano.

Potenza, addì 16 novembre 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Avigliano:

Decreta:

Il dott. Verrastro Angelo Vito è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Avigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza e del comune di Avigliano.

Potenza, addì 16 novembre 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(6649)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.